


AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE


A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1037 di data 30 giugno 2017, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per la conferma a regime, con effetto dal 1° luglio 2017, delle disposizioni di cui all'art. 15 "Misura del premio di produzione della viabilità" dell'Accordo sindacale di data 25 gennaio 2012 e s.m., il giorno 6 luglio 2017, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego - Presidente




per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:


per la C.G.I.L. F.P.



per la C.I.S.L. F.P.



per la U.I.L. FPL - Enti Locali



per la Fe.N.A.L.T. – Enti Locali



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per la conferma a regime, con effetto dal 1° luglio 2017, delle disposizioni di cui all'art. 15 "Misura del premio di produzione della viabilità" dell'Accordo sindacale di data 25 gennaio 2012 e s.m..

**ACCORDO PER LA CONFERMA A REGIME, CON EFFETTO DAL 1° LUGLIO 2017,
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 15 "MISURA DEL PREMIO DI PRODUZIONE
DELLA VIABILITA'" DELL'ACCORDO SINDACALE DI DATA 25 GENNAIO 2012 E S.M..**

Premessa

L'art. 3 dell'Accordo sindacale di data 3 giugno 2009 concernente alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento prevede e quantifica il premio di produzione per il personale addetto alla manutenzione stradale.

L'art. 15 "Misura del premio di produzione della viabilità" dell'Accordo sindacale di data 25 gennaio 2012 e s.m., i cui effetti sono stati confermati da successivi accordi fino al 31 dicembre 2015, ha incrementato nelle misure sotto indicate, a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'ammontare del suddetto premio di produzione della viabilità mediante utilizzo di quota parte delle risorse extracontrattuali del F.O.R.E.G.:

- € 39,00 mensili lordi per il personale di categoria B, livello base;*
- € 42,00 mensili lordi per il personale di categoria B, livello evoluto.*

A seguito dell'abrogazione del comma 2 art. 3 l.p. n. 27/2010 disposta dall'art. 6 legge provinciale di stabilità anno 2016, a decorrere dall'1 gennaio 2016 sono venuti meno i finanziamenti extracontrattuali del F.O.R.E.G. e, quindi, la fonte di finanziamento del suddetto incremento.

Il comma 2 dell'art. 9 "Proroga efficacia delle disposizioni dei Titoli I e II dell'accordo sindacale di data 25.1.2012 e s.m." dell'Accordo stralcio di data 23 dicembre 2016 ha successivamente confermato fino al 30 giugno 2017 le disposizioni di cui al citato art. 15 nelle more della revisione di detto istituto contrattuale.

Visto l'approssimarsi del sopraindicato termine del 30 giugno e considerato il permanere delle ragioni che hanno determinato il riconoscimento e successivo aggiornamento del premio di produzione della viabilità, le parti negoziali concordano di confermare dal 1° luglio 2017 e a regime l'incremento del premio medesimo nelle misure originariamente previste dall'art. 15 dell'Accordo sindacale di data 25 gennaio 2012.

Art. 1

Misura del premio di produzione della viabilità

1. Le disposizioni di cui all'art. 15 "Misura del premio di produzione della viabilità" dell'Accordo sindacale di data 25 gennaio 2012 e s.m. sono confermate a regime a decorrere dall'1 luglio 2017.

